

La Cassazione: non contano ai fini tributari le finalità solidaristiche della parrocchia

# Chiesa, esenzioni Imu limitate

## Irrilevante la non prevalenza dell'attività imprenditoriale

DI SERGIO TROVATO

La Cassazione bacchetta i giudici di merito. Le parrocchie pagano l'imposta municipale anche se svolgono le attività ricettive e scolastiche con finalità solidaristiche. Quello che i giudici tributari devono accertare è se le attività sono rivolte a un pubblico indifferenziato o a categorie predefinite di soggetti, se vengono svolte per tutto l'anno e quali tariffe e compensi vengono applicate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 18831 del 10 settembre 2020, che ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici d'appello.

Per i giudici di piazza Cavour, non può essere riconosciuta l'esenzione dall'imposta comunale qualora un ente non profit «svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente».

Nel caso in esame, la parrocchia svolgeva negli im-



mobili attività ricettive e didattiche. Quindi, attività diverse da quelle di religione e di culto.

Secondo la Cassazione, i giudici avrebbero dovuto accertare, essendo «irrelevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla parrocchia», se l'attività ricettiva svolta «fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto

per l'intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto».

In base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 sono esonerati dal pagamento dell'imposta municipale gli immobili in cui vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, ricettive, sportive,

assistenziali, culturali e così via, con modalità non commerciali.

Requisito essenziale per fruire dell'agevolazione è il possesso qualificato da parte dell'ente non profit.

Per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto. La Cassazione (ordinanza 10754/2017) ha più volte precisato che gli enti interessati sono soggetti al pagamento se non svolgono l'attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Inoltre, ha chiarito che sono soggetti al pagamento gli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica, anche se gli istituti interessati rispettano gli standard per l'insegnamento, accolgono gli alunni portatori di handicap, applicano la contrattazione collettiva e reinvestono gli avanzi di gestione.

L'osservanza di queste condizioni non fa venir meno la natura economica dell'attività svolta. Peraltro, l'esenzione non spetta anche

se le attività operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione.

Anche la convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali) non esclude la logica del profitto e non conferma che l'obiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare.

Non è richiesto che gli enti non commerciali debbano essere iscritti nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore (Runtts). L'esenzione totale o parziale, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, deve essere riconosciuta anche con la nuova Imu. L'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di Bilancio 2020 (160/2019), infatti, riconosce agli enti il diritto all'esenzione alle stesse condizioni fissate dalla vecchia normativa.

© Riproduzione riservata

### LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

**Autori** - Giampaolo Teodori, Nicola Niglio

**Titolo** - Il concorso pubblico nelle amministrazioni locali

**Casa editrice** - Maggioli, Rimini, 2020, pp. 606

**Prezzo** - 55 euro

**Argomento** - Nell'ordinamento giuridico italiano la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è attuata mediante concorso pubblico, inteso come metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci. La materia dei pubblici concorsi rappresenta un contesto sul quale le politiche normative recenti hanno insistito molto in termini di innovazioni procedurali e di imparzialità delle attività comparative. Gli ultimi interventi normativi individuati nella c.d. riforma Madia e dalla c.d. legge Concretezza (legge n. 56/2019) si caratterizzano per l'incentivo verso formule aggregative di gestione delle procedure concorsuali e verso la digitalizzazione delle attività amministrative e selettive. Il volume analizza nel dettaglio tutte le fasi del procedimento concorsuale nelle amministrazioni pubbliche: dalla fase di programmazione-autorizzazione alla fase

conclusiva dell'approvazione delle graduatorie finali, con l'analisi dei passaggi ulteriori dell'accesso agli atti e del contenzioso. Ciò anche con uno sguardo verso quello che sarà il futuro dei concorsi pubblici elettronici.

**Autori** - Aa.vv.

**Titolo** - Verifiche preliminari ai pagamenti della p.a.

**Casa editrice** - Maggioli, Rimini, 2020, pp. 50

**Prezzo** - 19,90 euro

**Argomento** - La materia delle verifiche preliminari ai pagamenti non è nuova nella prassi dell'ufficio finanziario degli enti locali: è dal 2010, infatti, con l'entrata in vigore della legge n. 136/2010, che operano le regole sulla tracciabilità, la cui operatività è stata anche oggetto di alcune delibere dell'Autorità nazionale per la lotta alla corruzione (Anac), l'ultima delle quali è stata la n. 556 del 31 maggio 2017. Di recente, però, il legislatore è ulteriormente intervenuto, introducendo una nuova tipologia di ritenuta a carico dell'ente pagatore, che inevitabilmente incide anche nella fase delle suddette verifiche.

**Gianfranco Di Rago**

© Riproduzione riservata

### CONCORSI

#### Abruzzo

**Istruttore direttivo contabile a tempo parziale.** Comune di Nereto (Te), un posto. Scadenza: 5/10/2020. Tel. 0861/806932. G.U. n. 69

#### Calabria

**Istruttore direttivo contabile.** Comune di Locri (Rc), un posto. Scadenza: 1/10/2020. Tel. 0964/391411. G.U. n. 68  
**Istruttore direttivo tecnico a tempo parziale.** Comune di Locri (Rc), un posto. Scadenza: 1/10/2020. Tel. 0964/391411. G.U. n. 68

#### Emilia-Romagna

**Dirigente.** Comune di Bologna, due posti. Scadenza: 1/10/2020. Tel. 051/2194904. G.U. n. 68  
**Istruttore amministrativo contabile.** Provincia di Piacenza, cinque posti. Scadenza: 1/10/2020. Tel. 0523/795613. G.U. n. 68

#### Lazio

**Istruttore direttivo contabile.** Comune di Fara in Sabina (Ri), un posto. Scadenza: 1/10/2020. Tel. 0765/2779346. G.U. n. 68

#### Lombardia

**Istruttore amministrativo.** Comune di Cassano Magnago (Va), un posto. Scadenza: 28/9/2020. Tel. 0331/283312. G.U. n. 67  
**Istruttore amministrativo.** Comune di Iseo (Bs), un posto. Scadenza: 28/9/2020. Tel. 030/980161. G.U. n. 67  
**Istruttore contabile.** Comune di Torre de' Busi (Bg), un posto. Scadenza: 28/9/2020. Tel. 035/785004. G.U. n. 67

**Istruttore direttivo tecnico ambientale.** Comune di Agrate Brianza (Mb), un posto. Scadenza: 30/9/2020. Tel. 039/60511. G.U. n. 67

#### Piemonte

**Istruttore contabile.** Comune di Caluso (To), un posto. Scadenza: 28/9/2020. Tel. 011/9894931. Gazzetta Ufficiale n. 67  
**Istruttore direttivo amministrativo.** Comune di Pocapaglia (Cn), un posto. Scadenza: 10/10/2020. Tel. 0172/493131. G.U. n. 67

#### Puglia

**Istruttore contabile economo.** Comune di Vico del Gargano (Fg), un posto. Scadenza: 28/9/2020. Tel. 0884/998330. G.U. n. 67  
**Dirigente amministrativo.** Comune di Foggia, due posti. Scadenza: 5/10/2020. Tel. 0881/792292. G.U. n. 69

#### Sicilia

**Istruttore amministrativo contabile.** Comune di Villalba (CL), un posto. Scadenza: 1/10/2020. Tel. 0934/811931. G.U. n. 68

#### Toscana

**Funzionario dei servizi amministrativi.** Provincia di Prato, un posto. Scadenza: 28/9/2020. Tel. 0574/534595. G.U. n. 67

#### Veneto

**Istruttore amministrativo.** Comune di San Sisto di Livenza (Ve), un posto. Scadenza: 30/9/2020. Tel. 0421/473911. G.U. n. 67